



COMUNE DI MARENE

PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI INFRASTRUTTURE COMUNALI AD OPERATORI DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE A BANDA ULTRALARGA

Approvato con D.C.C. n. 27 del 30/07/2019

diventa esecutiva in data 16/08/2019,
pubblicata, all'albo Pretorio on-line in data 06/08/2019

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI INFRASTRUTTURE COMUNALI AD OPERATORI DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE A BANDA ULTRALARGA

INDICE DEGLI ARTICOLI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento.

Art. 2 – Definizioni.

Art. 3 – Finalità.

Art. 4 - Modalità di esecuzione degli interventi.

Art. 5 - Uso delle infrastrutture comunali.

Art. 6 - Proprietà delle infrastrutture comunali date in concessione.

Art. 7 - Modifica delle infrastrutture comunali ad opera del Comune.

Art. 8 - Modifica delle infrastrutture comunali ad opera dei titolari di concessione.

Art. 9 - Procedura di autorizzazione e concessione.

Art. 10 - Esecuzione dei lavori .

Art. 11 - Manutenzione delle infrastrutture comunali concesse in uso ad opera del Comune.

Art. 12 – Oneri.

Art. 13 - Durata della concessione.

Art. 14 - Decadenza della concessione.

Art. 15 - Conferenza di servizi.

Art. 16 - Disposizioni finali e norme di rinvio.

Art. 1 - Oggetto del Regolamento.

1. Il presente Regolamento disciplina le condizioni per l'accesso alle infrastrutture esistenti di proprietà del Comune di Marene da parte degli operatori di telecomunicazioni che intendono posare nuove reti e impianti di comunicazione elettronica di connettività a banda larga e ultra larga e la realizzazione di eventuali opere che si rendessero necessarie. L'ambito di applicazione è il territorio del Comune di Marene.
2. Resta inteso che la realizzazione di proprie infrastrutture da parte degli operatori resta disciplinata anche dagli altri regolamenti comunali in materia.
3. Il presente Regolamento si ispira ai principi di cui alle seguenti normative:
D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993;
D.Lgs n. 259 del 01.08.2003;
D.Lgs. n. 33 del 15.02.2016.

Art. 2 – Definizioni.

1. Nell'ambito del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:
 1. Infrastruttura Comunale: ogni cunicolo, intercapedine, pozzetto, chiusino, canale coperto e non, cavidotto ed ogni altra struttura interrata e non, purché di proprietà dell'Amministrazione Comunale, utilizzabile per il passaggio e/o l'appoggio di infrastrutture per la realizzazione di reti di telecomunicazione.
 2. Concessionario: un qualunque operatore in possesso delle autorizzazioni di legge all'esercizio di infrastrutture di telecomunicazioni per la fornitura al pubblico, sia diretta che indiretta, di servizi di telecomunicazioni di cui al D.Lgs. 259/2003.
 3. Concedente: l'Amministrazione Comunale di Marene.

Art. 3 – Finalità.

1. Obiettivo primario del presente Regolamento è quello di promuovere e favorire la realizzazione di infrastrutture di telecomunicazione, secondo il principio per cui il sottosuolo è un bene di natura pubblica, la cui utilizzazione può essere autorizzata secondo criteri di programmazione e pianificazione concertata con gli operatori in modo da consentire l'uso razionale del sottosuolo ed il coordinamento degli interventi dei diversi operatori. Ciò anche mediante la semplificazione delle procedure autorizzative.
2. Nel caso in cui più operatori intendessero utilizzare le medesime infrastrutture comunali per la posa delle proprie reti, gli operatori si impegnano ad accordarsi; in caso di mancato accordo, il Comune concederà l'uso dell'infrastruttura in considerazione dell'ordine di presentazione delle relative istanze.

Art. 4 - Modalità di esecuzione degli interventi.

1. Per la posa dei cavi in fibra ottica verrà promosso e favorito l'uso delle infrastrutture esistenti e disponibili in luogo della realizzazione di infrastrutture proprietarie da parte dell'operatore stesso. In caso di scavi, verrà richiesto l'utilizzo di tecniche e

strumentazioni innovative a basso impatto ambientale che minimizzino i tempi di intervento, l'area occupata dal cantiere, la manomissione del suolo e, conseguentemente, i ripristini stradali che dovranno essere eseguiti a regola d'arte e garantiti per tre anni.

2. In ogni caso, la realizzazione di qualsiasi intervento dovrà essere a cura e spese del soggetto richiedente.
3. Qualsiasi danno a terzi che si dovesse verificare in dipendenza della manomissione e/o occupazione di suolo pubblico e dell'esecuzione dell'opera, ricadrà esclusivamente sul richiedente, restando perciò l'Amministrazione comunale totalmente esonerata ed altresì sollevata ed indenne da ogni pretesa e domanda risarcitoria eventualmente formulata nei suoi confronti dai terzi stessi, fermo restando gli obblighi in capo all'operatore previsti dal presente regolamento.

Art. 5 - Uso delle infrastrutture comunali.

1. Qualora il Comune disponga di infrastrutture il cui utilizzo garantisca la possibilità di realizzazione della rete a banda ultra larga, l'operatore potrà richiederne l'uso per l'installazione delle proprie reti.
2. Le modalità di utilizzo potranno essere meglio definite nell'ambito di eventuali Convenzioni da stipularsi tra Amministrazione concedente ed operatore economico.
3. Qualora, a seguito di opere intraprese dall'Amministrazione Comunale su strade e piazze comunali o di uso pubblico, sia necessario modificare infrastrutture di proprietà Comunale in uso ad un operatore, quest'ultimo dovrà provvedere, a propria cura e spese, su semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale e senza alcun onere per quest'ultima, fermo restando che il Comune non sarà responsabile per eventuali disservizi. In caso di inerzia dell'operatore il Comune, previa diffida ad adempiere, potrà eseguire direttamente gli interventi necessari addebitando le spese e gli eventuali danni all'operatore.
4. Il Concedente e tutti i Concessionari di porzioni di infrastruttura comunale, sono tenuti a garantire l'accesso alle stesse, per l'operatività legata all'esercizio, o per le necessarie ispezioni sulle medesime da parte di tutti gli altri soggetti a ciò interessati.
5. L'accesso alle infrastrutture può essere rifiutato esclusivamente nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente.

Art. 6 - Proprietà delle infrastrutture comunali date in concessione.

1. La proprietà di infrastrutture comunali, ancorché concesse in tutto o in parte ad operatori per la realizzazione di infrastrutture di telecomunicazione, resta esclusiva del Concedente. Ciò anche a seguito di interventi di miglioramento, potenziamento e/o manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, effettuati, a norma del presente regolamento, da parte degli operatori concessionari.

Art. 7 - Modifica delle infrastrutture comunali ad opera del Comune.

1. L'infrastruttura comunale concessa in uso potrà essere ampliata e modificata secondo le necessità insindacabili del Concedente.
2. Il Concedente darà avviso a tutti gli operatori interessati, in virtù di concessioni già rilasciate, alla porzione di infrastruttura oggetto di intervento entro 3 mesi dall'inizio dei relativi lavori.
3. Le spese inerenti gli interventi progettati sulle strutture, gli elementi costruttivi che fanno parte dell'infrastruttura, nonché tutte le opere ed i lavori necessari per la eventuale disattivazione e riattivazione, temporanea rimozione e reinstallazione di quanto installato a propria cura sulla tratta di infrastruttura oggetto di intervento, restano a carico dei titolari delle concessioni.
4. Anche le eventuali migliorie, espansioni o ampliamenti di cui al comma precedente, effettuate sulla infrastruttura civile comunale, resteranno nella proprietà piena ed esclusiva del Concedente.

Art. 8 - Modifica delle infrastrutture comunali ad opera dei titolari di concessione.

1. Eventuali aggiornamenti, ampliamenti e/o modifiche potranno essere effettuate anche da parte di uno o più operatori titolari di concessione su una certa porzione di infrastruttura comunale, al fine di adeguarla alla posa di servizi di telecomunicazione, sempre che non risulti pregiudizievole all'uso e finalità originarie dell'infrastruttura comunale.
2. Resta inteso che in sede di richiesta da parte degli interessati:
 - le opere dovranno essere previamente autorizzate dal Concedente;
 - deve essere acquisito consenso da parte di tutti gli operatori aventi diritti sulla medesima porzione di infrastruttura, ove interessati dall'intervento;
 - deve essere esplicitato come saranno ripartire le spese tra gli operatori aventi diritti sulla medesima porzione di infrastruttura;
 - non potranno essere previste spese, di nessuna natura, a carico del Concedente.
3. Anche le eventuali modifiche effettuate dagli operatori titolari di concessione sulla infrastruttura civile comunale, diverranno proprietà piena ed esclusiva del Concedente.

Art. 9 - Procedura di autorizzazione e concessione.

1. L'operatore dovrà presentare al Comune domanda di concessione in uso dell'infrastruttura comunale, nonché domanda di autorizzazione su apposita modulistica predisposta dagli uffici e disponibile on-line per opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico in aree urbane e rilascio di eventuali altri titoli abilitativi. Tale domanda dovrà essere corredata di tutti gli elaborati necessari a documentare lo stato di fatto dei luoghi interessati e gli interventi richiesti e di tutta la documentazione necessaria per il rilascio di eventuali titoli abilitativi previsti da leggi e regolamenti.

2. Procedure e tempi di definizione dell'iter amministrativo sono disciplinati dall'art. 88 del D.Lgs. 1.8.2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" che prevede tempi ridotti per l'autorizzazione e concessione.
3. La manomissione delle viabilità, delle infrastrutture e delle aree comunali comporta l'obbligo da parte dell'operatore di ripristino delle stesse a perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni impartite nell'autorizzazione.

Art. 10 - Esecuzione dei lavori.

1. La posa dei cavi in fibra ottica nelle infrastrutture comunali esistenti, non deve creare alcun tipo di interferenza con i cavi elettrici presenti per alimentare la illuminazione pubblica. Gli impianti saranno normalizzati in coerenza con quanto specificato dalle normative internazionali fra le quali Norma CEI 64.8 e Guida CEI 64/50.
2. I lavori dovranno essere condotti in modo da non intralciare la circolazione stradale e, comunque, secondo le disposizioni dell'Amministrazione Comunale, del presente Regolamento, del Disciplinare per la posa di cavi in fibra ottica e l'installazione delle apparecchiature connesse (cabinette, pozzetti, chiusini, e paline di alimentazione elettrica), delle prescrizioni tecniche, ovvero secondo quanto stabilito nella Convenzione e nel rispetto delle disposizioni specifiche contenute nell'atto di concessione.

Art. 11 - Manutenzione delle infrastrutture comunali concesse in uso ad opera del Comune.

1. I costi per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle Infrastrutture comunali, per la parte relativa ai servizi preesistenti (illuminazione pubblica e condotte fognarie), anche se concesse in uso, nonché i costi per l'attività di manutenzione e gestione delle infrastrutture tecnologiche di proprietà dei vari soggetti interessati, sono a carico dei singoli soggetti proprietari delle stesse.

Art. 12 – Oneri.

3. L'occupazione del suolo/sottosuolo pubblico sarà calcolato sulla base del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione del canone COSAP.

Art. 13 - Durata della concessione.

1. La concessione rilasciata a ciascun operatore richiedente avrà la durata di quindici anni e potrà essere rinnovata qualora il Concedente rilevi il permanere dell'interesse pubblico e/o non vi siano, in quel momento, motivi normativi ostativi. Il rinnovo di concessioni già rilasciate avrà priorità, nell'ambito della stessa porzione di infrastruttura comunale, rispetto all'eventuale rilascio di nuove concessioni nei confronti di altri richiedenti l'uso per quella stessa porzione.

2. Il Concedente potrà procedere a revoca, in tutto o in parte, di una concessione esclusivamente per motivi di interesse pubblico o per manifesta volontà di dismettere la porzione di infrastruttura comunale interessata.

Art. 14 - Decadenza della concessione.

1. Le concessioni d'uso rilasciate in base al presente regolamento, si intenderanno automaticamente risolte, anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, nel caso in cui venga dato inizio a procedure di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o a qualsivoglia altra procedura che denoti il venir meno della solvibilità o dell'affidabilità complessiva dei relativi concessionari.
2. Le concessioni decadranno di diritto anche nei casi in cui i Concessionari non rispettino, malgrado apposita diffida scritta, gli obblighi e le prescrizioni del presente regolamento.

Art. 15 - Conferenza di servizi.

1. Al fine di programmare e coordinare i lavori da effettuarsi per la realizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e reti internet a banda ultra larga, qualora sia prevista l'occupazione di suolo o sottosuolo comunale e/o l'utilizzo di infrastrutture di proprietà del Comune, l'Ufficio Tecnico può indire una conferenza di servizi invitando gli uffici interni coinvolti, gli Enti Pubblici e le aziende concessionarie dei pubblici servizi interessati.
2. Alla suddetta conferenza possono partecipare anche gli operatori e i soggetti privati interessati che possono recepire le statuizioni della conferenza con specifici accordi da sottoscrivere ai sensi dell'art. 11 della Legge 07 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 16 - Disposizioni finali e norme di rinvio.

1. Per quanto non espressamente disciplinato con il presente Regolamento, si applicano le vigenti normative in materia.
2. Il presente Regolamento è pubblicato nel sito internet del Comune.